

Raccolta della giurisprudenza

Causa C-597/12 P

Isdin SA contro Bial-Portela & C^a SA

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR — Marchio denominativo anteriore ZEBINIX — Impedimenti relativi alla registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Obbligo di motivazione»

Massime - Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma) (Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, primo comma)

4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, e 73)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 17, 18)

2. V. il testo della decisione.



ECLI:EU:C:2013:672

MASSIME – CAUSA C-597/12 P ISDIN / BIAL-PORTELA

(v. punti 19, 20)

3. L'obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, non gli impone di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali il Tribunale si fonda ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell'ambito di un'impugnazione.

(v. punto 21)

4. La valutazione dei motivi di impedimento alla registrazione deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta. Qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, la motivazione può essere globale per tutti i prodotti o servizi interessati. Tuttavia, una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto di formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità. Orbene, la semplice circostanza che i prodotti ed i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell'Accordo di Nizza non basta a concludere nel senso di una siffatta omogeneità, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra loro un tale nesso sufficientemente diretto e concreto. Qualora il Tribunale abbia fatto esso stesso una distinzione tra i prodotti appartenenti a una medesima classe dell'Accordo di Nizza in base alle loro condizioni di commercializzazione, ad esso spetta motivare la sua decisione rispetto a ciascun gruppo di prodotti che ha costituito all'interno di tale classe.

(v. punti 25-28)

2 ECLI:EU:C:2013:672